



COMUNE DI TESERO

PROVINCIA DI TRENTO

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 72 dd. 31 maggio 2022

del Responsabile

del Servizio Segreteria

OGGETTO: Vendita in piedi di prodotti legnosi riferiti al progetto di taglio forzoso denominato "Schianti Vaia – Loc. Fassane" n. 195/2020/13 mediante trattativa privata sul portale del Legno Trentino.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Vista la deliberazione n. 23 di data 09.03.2022 della Giunta comunale ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) relativo all'esercizio finanziario 2022-2024. Assegnazione degli interventi e delle risorse".

Viste le problematiche intervenute a seguito degli eventi meteorologici eccezionali di fine ottobre 2018, perturbazione associata a copiose piogge e forti venti che ha manifestato i suoi effetti in diverse modalità ed intensità sul patrimonio silvo-pastorale di proprietà comunale. Evento calamitoso che pesantemente ha colpito le aree boscate, rilasciando al suo passaggio grosse quantità di piante schiantate da vento.

Considerata la necessità di attivarsi per il recupero e la vendita del legname schiantato al fine di ripristinare le zone interessate, intervenendo inizialmente su quelle soggette alla presenza di schianti a carico di strutture ed infrastrutture a servizio del bosco e della collettività quali strade forestali e sentieri. Schianti concentrati su grosse superfici con intensità elevata principalmente nel comparto Lagorai.

Considerato che al fine di ripristinare le condizioni di stabilità fisica, di sicurezza idrogeologica e di equilibrio ecologico del territorio forestale duramente colpito, occorre procedere con interventi di ripristino delle aree boscate anche al fine di evitare ulteriori gravi danni ai popolamenti forestali come l'esplosione di emergenze di carattere fitosanitario (attacco di scolitidi).

Vista l'emergenza-bostrico in corso, certificata anche dalla lettera del Servizio Foreste e Fauna prot. n. S044-10/2021/619462/11.12 di data 26 agosto 2021 avente ad oggetto: impiego custodi forestali fuori zona vigilanza, nella quale si comunicano gli Enti Pubblici della necessità di impiegare il personale di custodia forestale per monitorare l'attacco parassitario in corso e prendere i provvedimenti necessari al suo contenimento.

Visto il Progetto di taglio a stima dell'Ufficio distrettuale forestale di Cavalese n. 195/2020/13 di data 28.12.2020 e denominato "Schianti Vaia – Loc. Fassane" prot. n. 9424 d.d. 30.12.2020.

Stabilito il prezzo a base d'asta in euro 49,00 al metro cubo e considerato quindi il prezzo complessivo pari a 122.451,00 euro oltre ad IVA.

Ritenuto quindi di procedere a trattativa privata ai sensi dell'art. 21, co. 5, della legge provinciale nr. 23 del 1990 come consentito dall'art. 35, co. 2, lett. b) tenuto conto che il prezzo a base d'asta è inferiore a 133.600,00 euro.

Visti l'allegato Capitolato d'oneri particolare per la vendita in piedi di prodotti legnosi riferito al progetto menzionato e l'allegato schema di contratto che sarà stipulato con la ditta aggiudicataria.

Ritenuto pertanto di vendere il legname schiantato e bostricato del citato progetto di taglio, per un quantitativo di legname pari a metri cubi 2499 riferito al volume tariffario presunto, mediante licitazione privata con modalità telematica secondo la procedura informatizzata predisposta dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trento "Legno Trentino".

Visto l'elenco degli operatori da invitare alla suddetta trattativa privata che dovrà restare segreto fino alla scadenza per la presentazione delle offerte.

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18.

Visto il Bilancio di previsione 2022-2024 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 di data 23.02.2022.

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm. per le disposizioni applicabili ai sensi della L.P. 18/2015.

Visto il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014.

Vista la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23.

Vista la legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2.

Visto il vigente Statuto comunale.

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 di data 18.10.2018.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm.

Ritenuto che il presente atto rientri nella competenza di gestione affidatagli dalla Giunta comunale.

DETERMINA

1. Per quanto in premessa esposto, di procedere alla vendita in piedi del legname di cui al Progetto di taglio denominato "Schianti Vaia – Loc. Fassane" n. 195/2020/13, per un volume tariffario presunto pari a metri cubi 2499, mediante trattativa privata con modalità telematica secondo la procedura informatizzata predisposta dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trento "Legno Trentino".
2. Di approvare il Capitolato d'oneri particolare per la vendita in piedi dei prodotti legnosi del progetto succitato, allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
3. Di introitare il ricavato della vendita in oggetto al capitolo 960 - codice NOC E/3.01.01.01.003 del bilancio di previsione 2022-2024, competenza 2022.
4. Di approvare lo schema di contratto che sarà stipulato con la ditta aggiudicataria con la forma della scrittura privata dopo l'aggiudicazione dell'appalto, allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
5. Di approvare l'allegato elenco degli operatori da invitare alla suddetta trattativa che dovrà restare segreto fino alla scadenza per la presentazione delle offerte.
6. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile, dando atto che la sua efficacia decorrerà da tale visto.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;*
- in alternativa alla possibilità indicata sopra, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.*

Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

Tesero, 31/05/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to LUCHINI dott.ssa CHIARA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art. 5 del vigente Regolamento di contabilità.

Impegno di spesa / accertamento:

E /U	Esercizio	Capitolo	PDC Finanziario	Anno	Importo	Codice
------	-----------	----------	-----------------	------	---------	--------

Tesero, 31/05/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to GABRIELLI dott.ssa ALESSIA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Tesero,

IL SEGRETARIO COMUNALE

LUCHINI dott.ssa CHIARA

COMUNE DI TESERO

PROVINCIA DI TRENTO

N. REP. ATTI PRIVATI

D.D.

CONTRATTO DI VENDITA IN PIEDI DI PRODOTTI LEGNOSI

L'anno duemilaventidue, il giorno _____ del mese di _____, presso

la sede municipale di Tesero, sono comparsi i signori:

1. Chiara Luchini, nata a Trento (TN) il 21.07.1976, Segretario comunale del Comune di Tesero, in nome e per conto del quale agisce nel presente atto, codice fiscale n. _____ e P.IVA n. _____, parte venditrice;

2. _____, nat_ a ____ (____) il _____, che agisce in nome e per conto della ditta "_____" con sede in _____, Via _____, codice fiscale e P.IVA n. _____, parte acquirente.

Premesso che:

nel corso della trattativa privata eseguita sul portale telematico della Camera di Commercio _____ in data ____/____/2022, e come risulta dal relativo verbale, la Ditta ha proposto la migliore offerta per l'acquisto del lotto di legname denominato "Schianti Vaia – Loc. Fassane" n. 195/2020/13 di metri cubi presunti 2499.

Si allega il capitolato d'oneri particolare approvato con determinazione del Segretario n. _____ di data _____.2022, parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

1. Il Comune cede e vende alla Ditta, che accetta, il lotto di legname in piedi bostricato più sopra descritto avverso il corrispettivo offerto di euro _____ -

(/) al metro cubo più I.V.A di legge.

La misurazione avverrà con le modalità descritte nel capitolato d'oneri particolare.

ART. 2

1. Il legname bostricato di cui al precedente art. 1, si intende venduto come sta e giace, senza ulteriori spese ed oneri a carico del Comune, il quale declina ogni responsabilità per eventuali vizi occulti della massa legnosa oggetto di vendita, compresa l'eventuale presenza di schegge metalliche.

2. L'Ente venditore dichiara che la massa ricavabile si presume quella stimata in premessa, fatti salvi i risultati della misurazione finale.

L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità relativamente a maggiori o minori volumi effettivi.

ART. 3

1. Le parti prendono atto che:

La Ditta ha versato un acconto pari al 30% del valore complessivo del/dei lotto/i, inclusa I.V.A., a titolo di caparra confirmatoria ai sensi dell'art. 1385 C.C., mediante _____.

Il restante 70%, inclusa IVA, a saldo dell'importo complessivo definitivo della vendita, entro 90 giorni dalla data di allestimento finale del legname e comunque prima dell'asporto del lotto. Non sono consentiti asporti di legname che non siano stati preventivamente saldati e misurati dai custodi forestali.

In deroga a quanto sopra è consentito l'asporto di tutto il legname previa presentazione al Comune venditore di idonea fideiussione bancaria o assicurativa (emessa da istituto abilitato a norma di legge) entro e non oltre 5 (cinque) giorni naturali consecutivi dalla data del confronto concorrenziale, a

garanzia dell'esatto adempimento del presente contratto ed in particolare dell'osservanza dell'obbligo del pagamento del valore del lotto aggiudicato entro il termine indicato al comma 1) del presente articolo 3.

La Ditta si dichiara in possesso di idonea polizza assicurativa per l'attività svolta e consapevole che i mezzi utilizzati per la fatturazione ed il trasporto del legname devono essere muniti di idonee polizze assicurative, impegnandosi nel contempo a tenerle costantemente aggiornate.

La Ditta ha comunicato i dati relativi alla ditta che eseguirà le operazioni di utilizzazione, la quale possiede i requisiti di legge (ditte iscritte all'albo della CCIAA di Trento e munita di patentino forestale o attestati analoghi al patentino forestale ovvero le relative dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi del DPR 445/2000).

Le modalità di utilizzazione e di asporto devono rispettare tutte le disposizioni dei capitolati allegati; qualora siano rilevate inadempienze a carico dell'acquirente verrà applicata la relativa sanzione.

ART. 4

1. La consegna del lotto oggetto di alienazione deve essere richiesta all'Amministrazione comunale di Tesero, direttamente dall'acquirente, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto di vendita ed avverrà secondo le modalità descritte nel capitolato d'oneri particolare.

2. Le operazioni di utilizzazione forestale e di asporto di tutto il materiale presente nel lotto assegnato devono essere eseguite ed ultimate entro i termini indicati all'art. 2 del capitolato d'oneri particolare ossia entro il 31 dicembre 2022. A seguito di richiesta adeguatamente motivata e previo adeguamento

della scadenza delle garanzie fideiussorie prestate, l'Amministrazione comunale può concedere eventuale proroga del tempo ritenuto congruo, qualora questa ne ritenga corretti i presupposti.

3. A parziale deroga rispetto a quanto disposto dall'art. 3 del capitolato particolare d'onere si evidenzia che, qualora entro il termine sopra indicato si rilevasse una porzione di area non utilizzata da parte dell'acquirente, in sede di collaudo verrà eseguita una stima del valore delle piante non utilizzate e tale valore sarà addebitato, fatta salva la facoltà di agire da parte dell'ente per l'eventuale risarcimento dei danni.

Tale disposizione verrà applicata anche in caso di recesso anticipato dal contratto da parte dell'acquirente.

ART. 5

1. Il Comune provvederà alla fatturazione del materiale secondo le modalità previste dal capitolato particolare all'art. 7.

2. Qualora entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del termine per il pagamento la fattura non risultasse saldata, si procederà con la parziale escussione della garanzia fideiussoria per l'importo non saldato.

3. Il legname non ancora pagato può essere asportato esclusivamente nel limite del volume corrispondente alla garanzia fideiussoria prestata. Qualora l'importo corrispondente al volume del legname asportato (comprensivo di I.V.A.) e non ancora pagato (escluso quanto eventualmente versato in sede di acconto) sia superiore all'importo garantito dalla cauzione in essere, la ditta dovrà provvedere all'immediato pagamento dell'importo corrispondente al volume asportato non coperto da garanzia o all'immediata integrazione della garanzia fideiussoria di cui all'art. 3, fino al raggiungimento del valore del

legname asportato e non pagato, pena il divieto dell'ulteriore asporto di legname.

4. Il reintegro della garanzia fideiussoria dovrà essere disposto inoltre in caso di eventuale escussione, anche parziale, dell'importo inizialmente garantito, pena il divieto dell'ulteriore asporto di legname.

ART.6

1. Il collaudo verrà eseguito come da disposizioni contenute nel capitolato d'oneri particolare da parte dell'Autorità Forestale.

ART. 7

1. Le controversie che dovessero sorgere durante il rapporto contrattuale fra venditore ed acquirente in materia tecnico-boschiva saranno deferite al giudizio dell'Ufficio distrettuale delle foreste, ed in seconda istanza all'Autorità giudiziaria competente.

2. Per qualunque contestazione che potesse sorgere nell'esecuzione del presente contratto, foro competente, unico ed esclusivo, sarà quello di Trento.

ART. 8

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto, nessuna esclusa, saranno a totale e completo carico della Ditta acquirente.

2. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario comunale

La parte acquirente



COMUNE DI TESERO



ICILA-PEFCGFS-
002720-AJW

CAPITOLATO D'ONERI PARTICOLARE

PER LA VENDITA "IN PIEDI" DI PRODOTTI LEGNOSI, CONCERNENTE IL RECUPERO FORZOSO DEGLI SCHIANTI E BOSTRICO PROVENIENTI DAI BOSCHI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI TESERO

LOTTO BOSCHIVO denominato: "SCHIANTI VAIA – LOC. FASSANE".

Lotto unico, concernente il Progetto di taglio forzoso denominato:

1 "Fassane" n. 195/2020/13.

Articolo 1 - Oggetto della vendita.

La vendita ha per oggetto il lotto boschivo riferito al Progetto di taglio forzoso sopra citato, denominato lotto unico "Schianti Vaia – loc. Fassane" n. 195/2020/13. Lotto unico in quanto la massa bostricata insiste su un'unica realtà di versante, la tipologia di legname ricavabile risulta simile e se ne evidenzia altresì la necessità di definirlo lotto unico onde eliminare interferenze fra ditte boschive in riferimento alle fasi di utilizzo del materiale legnoso. I quantitativi di legname come riportati a stima nel succitato Progetto di taglio forzoso sono i seguenti:

	Numero Progetto di taglio	Volume tariffario presunto (mc.)	Legname da opera presunto (mc.)	Combustibile presunto (t.)
1	13/2020	3570	2499	480

L'acquisto del legname in piedi comporta l'espletamento di tutte le attività operative specialistiche relative a:

- taglio delle sole piante schiantate, bostricate ed assegnate dal personale forestale;
- esbosco dei prodotti legnosi;
- trasporto di tutti i prodotti legnosi dal cantiere al piazzale sito in loc. "Fassane/Cassine" dove verrà misurato dai custodi.

Le lavorazioni comprendono il recupero del materiale legnoso bostricato. I volumi presunti sono quelli riportati nella tabella sopra esposta, per ulteriori dettagli si rimanda al Progetto di taglio forzoso redatto dal Servizio Foreste e Fauna - Ufficio Distrettuale Forestale di Cavalese.

Il lotto succitato è costituito da schianti e bostrico, nelle quantità indicate nel Progetto di taglio e viene posto in vendita nelle condizioni naturali in cui si trova e secondo le prescrizioni indicate negli atti di vendita.

La vendita in piedi ha luogo a tutto rischio e pericolo, utilità o danno dell'acquirente, il quale eseguirà o farà eseguire il taglio, l'allestimento, l'esbosco e il trasporto e la misurazione in loc. "Fassane/Cassine", nonché tutti gli altri lavori occorrenti, a sue spese ed a conto suo, senza che

possa mai pretendere indennizzi o compensi di sorta sia per infortuni, che aggravii, o qualsiasi altra causa, anche di forza maggiore.

A solo titolo d'informazione per l'acquirente e senza alcun impegno da parte propria, l'Ente venditore rende noto che la massa ricavabile si presume quella esposta negli Allegati tecnici di cui sopra e ribadita in questo Capitolato d'oneri particolare, fatti salvi i risultati della misurazione definitiva. L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità relativamente a maggiori o minori volumi effettivi. Gli stessi Allegati tecnici ne riportano le cartografie di massima, con evidenza dei luoghi, nonché i limiti della schiantata con specifico riferimento alle superfici interessate dalle lavorazioni. La ditta è pertanto invitata a visionare direttamente i luoghi in oggetto.

Articolo 2 - Modalità di esecuzione dei lavori.

Ai sensi dell'art. 61 della legge provinciale del 23 maggio 2007, n 11 e secondo quanto previsto dall'ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento prot. 787288 dd. 28/12/2018 possono operare solo le imprese iscritte all'elenco delle imprese forestali della CCIAA di Trento. La ditta esecutrice del lavoro dovrà essere munita di patentino ai sensi degli articoli 102 bis e 61, comma 2, della L.P. 11/2007.

L'impresa che conduce i lavori di utilizzazione forestale deve attenersi a tutte le condizioni generali relative ai lavori di taglio, allestimento ed esbosco, di misurazione e di collaudo delle tagliate che risultano puntualmente specificate negli Allegati tecnici ai quali la vendita si riferisce, nonché nel presente capitolato d'oneri particolare. L'impresa deve utilizzare esclusivamente i prodotti legnosi assegnati, con il divieto di estendere l'abbattimento delle piante oltre i limiti dell'area assegnata.

Art. 3 - Accesso al sito.

Il lotto boschivo in questione è adeguatamente servito da strade forestali ed in particolare:

- strade forestali camionabili nominate "Cassine-Val Serai" e "Fassane".

Resta ad esclusivo carico dell'acquirente il ripristino del piano viabile forestale nel caso di deterioramento dello stesso dovuto agli interventi di utilizzazione e trasporto del legname. La viabilità forestale di servizio dovrà essere percorsa usando massima cautela ed attenzione nell'effettuare i carichi al fine di evitare il sovraccarico del piano viario, contestualmente è vietata l'apertura di piste forestali all'interno dell'area soggetta ad utilizzazione.

I mezzi dell'impresa utilizzatrice potranno transitare solo sui tratti di viabilità interessata dai lavori e concordata con il personale di Custodia forestale. Il trasporto del legname dovrà essere effettuato esclusivamente nel seguente orario: 07:00-19:00.

Art. 4 - Area di esbosco e conduzione dei lavori.

Per quanto riguarda le *modalità* di esecuzione dei lavori, le stesse si intendono a discrezione dell'acquirente, sempre e comunque nel rispetto delle prescrizioni contenute negli Allegati tecnici e per specifiche esigenze ambientali, faunistiche, turistiche, legate al mantenimento delle infrastrutture.

Andranno rispettate le norme con la scrupolosa osservanza delle istruzioni fornite dal personale di Custodia Forestale di zona, del personale Forestale, al fine della corretta applicazione delle norme di Polizia Forestale.

Qualora siano rilevate inadempienze a carico dell'acquirente verrà applicata la relativa sanzione. Il recupero della massa legnosa schiantata, vista la morfologia dei luoghi e dei pendii, dovrà essere effettuata mediante l'utilizzo di gru a cavo forestale, applicando tecniche da non arrecare danni all'ambiente e limitandone contestualmente danni al legname utilizzato.

Nel caso di utilizzazioni forestali che prevedano l'esbosco a pianta intera dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- ✓ ripristino delle sedi stradali forestali e dei sentieri presenti all'interno dell'area della tagliata come da condizioni iniziali dei luoghi;
- ✓ l'acquirente dovrà farsi carico dell'asporto delle ramaglie e dei residui dell'eventuale scortecciatura, tutto senza oneri per la parte venditrice.

Le piante debbono essere utilizzate fino al diametro di cm. 20 (venti) in punta.

I residui di utilizzazione impiegabili come legna da ardere, materiale da cippare o altro saranno ceduti all'acquirente alle seguenti condizioni:

- nessun compenso aggiuntivo;
- obbligo di asportazione dal bosco entro 2 mesi dalla fine dell'utilizzazione;
- **non saranno messi a disposizione piazzali da parte dell'Amministrazione comunale per il deposito della massa ad uso energetico.**

Art. 5 - Obblighi a carico dell'appaltatore.

L'appaltatore nell'adempimento delle lavorazioni deve usare la diligenza richiesta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti, delle norme che regolano il presente appalto, nonché alle condizioni che attengono all'esecuzione dei lavori.

Art. 6 - Sicurezza.

Tutta l'utilizzazione del materiale assegnato deve compiersi sotto l'osservanza delle prescrizioni contenute nel citato Progetto di taglio forzoso di prodotti legnosi, nonché da quanto prescritto nel **documento unico di valutazione dei rischi attività interferenti (D.U.V.R.I.) e dei rischi all'interno dell'area di cantiere forestale.** Di detta documentazione all'impresa appaltatrice ne verrà fornita copia per presa visione e conoscenza.

Contestualmente in applicazione dell'art. 26 del D.Leg. 9 aprile 2008 n. 81, integrato dall'art. 16 del D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106, l'impresa esecutrice del lavoro dovrà attuare tutte le misure di protezione e prevenzione in riferimento ai rischi specifici dell'attività della stessa. A tutti gli addetti è fatto obbligo all'utilizzo delle misure protettive generali e dispositivi di protezione individuale; l'appaltatore dovrà altresì provvedere a proprie spese per le assicurazioni infortunistiche, previdenziali e assistenziali per il personale occupato. L'impresa esecutrice dei lavori dovrà essere anche in possesso dei requisiti di legge in riferimento all'iscrizione presso la CCIAA, con

oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto, nonché dell'idoneità tecnico professionale dell'impresa attraverso il "Certificato di idoneità tecnica al lavoro in bosco".

Nei confronti della proprietà l'acquirente resta comunque responsabile di tutto il processo di utilizzazione.

Per quanto riguarda le modalità di esecuzione dei lavori, le stesse si intendono a discrezione ed a carico dell'acquirente, sempre e comunque nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Progetto di taglio, per specifiche esigenze ambientali, faunistiche, turistiche, mantenimento delle infrastrutture viarie, ecc., nonché con la scrupolosa osservanza delle istruzioni fornite dal personale forestale al fine della corretta applicazione delle norme di polizia forestale. Viene richiesta particolare attenzione nella delimitazione e segnalazione del cantiere forestale, consentendone l'accesso al solo personale autorizzato, nonché nel posizionamento della segnaletica prevista.

L'aggiudicatario e l'utilizzatore sono altresì obbligati a osservare scrupolosamente le norme vigenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, ivi comprese quelle contenute nel D.Lgs. 81/2008 e ss.mm., previa valutazione dei rischi delle attività all'interno dell'area di cantiere forestale e dei rischi delle attività interferenti, nonché a rispettare, nelle operazioni di esbosco ed accatastamento del legname, le debite distanze di sicurezza dai cigli stradali.

È altresì d'obbligo il rispetto della normativa sull'installazione di linee di gru a cavo che possono interferire con il volo aereo, come esplicitato nella Circolare dello Stato Maggiore della Difesa.

Articolo 7 - Assicurazione per danni a persone e/o cose.

L'impresa appaltatrice dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni eventualmente arrecati a persone e cose tanto dell'Amministrazione che di terzi nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente capitolato.

Articolo 8 - Consegna dei lavori / rilievo dei danni e collaudo.

I lavori possono iniziare a seguito della stipula del contratto, solo dopo la consegna da parte dell'Autorità Forestale del lotto boschivo e **dovranno essere ultimati entro 31.12.2022.**

L'acquirente dovrà comunicare, con congruo anticipo al Custode forestale di zona la data di inizio lavori, contestualmente si provvederà alla consegna dei medesimi da parte dell'Autorità Forestale, non che alla consegna del Documento sulla valutazione dei rischi riferiti all'area soggetta a lavori boschivi.

L'acquirente dovrà comunicare e giustificare eventuali ritardi con riferimento all'inizio e fine dei lavori.

La Committenza potrà comunque valutare la possibilità di concedere proroghe su richiesta dell'acquirente valutandone le motivazioni.

Nel caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori senza giustificazione, condivisa ed accettata dall'Ente proprietario, si applicherà per ogni giorno di ritardo, una penale pari all'1 per mille e comunque complessivamente non superiore al 10% dell'importo contrattuale netto ai sensi dell'art. 113 bis del D.lgs. 50/2016.

L'acquirente sarà responsabile - a partire dal giorno della consegna sino a quello della definitiva riconsegna del bosco - di tutti i danni o inosservanze che nel bosco saranno commessi sia da esso che dai suoi dipendenti.

L'aggiudicatario resta inoltre obbligato alla custodia della zona assegnata e pertanto allo stesso non viene garantito né il legname né la legna aggiudicata. Con la consegna, all'aggiudicatario viene trasferita la responsabilità per eventuali danni causati a cose o a persone in conseguenza delle operazioni di utilizzazione, fino ad avvenuto collaudo finale.

Articolo 9 - Certificazioni.

Il materiale legnoso oggetto dell'appalto proviene da foreste certificate 100% PEFC / numero certificato ICILA-PEFCGFS-002720-AHV.

L'impresa appaltatrice dovrà utilizzare o fare utilizzare il materiale osservando tutti i criteri contenuti negli standard di certificazione, secondo il "Manuale del Sistema di servizio Forestale" (Gruppo Territoriale PEFC - Trentino rev. 12 del 19.01.2016).

Articolo 10 - Misurazione.

L'acquirente dovrà utilizzare o far utilizzare a regola d'arte tutti i materiali consegnatigli e mettere a profitto, con le prescritte modalità e con la maggiore possibile economia per l'Ente venditore, tutte le parti utilizzabili.

Prima dell'inizio delle operazioni di asportazione del legname l'acquirente dovrà darne comunicazione al Custode Forestale con congruo anticipo. Il legname ricavato verrà misurato nel piazzale sito in loc. "Fassane/Cassine" con l'ausilio del cavalletto dendrometrico a cura del personale di Custodia Forestale, nel rispetto di quanto previsto dalle procedure specifiche.

La misurazione dei prodotti legnosi viene eseguita dai Custodi Forestali incaricati alla presenza di un rappresentante dell'impresa appaltatrice.

La misurazione dei prodotti legnosi al fine della liquidazione del corrispettivo verrà effettuata prendendo in considerazione il volume netto utilizzato da intendersi come misura piena senza corteccia, applicando le seguenti percentuali di riduzione a seconda della specie:

- 10% per abete;
- 18% per larice;
- le ordinarie sovra lunghezze alle due estremità dei tronchi da sega nella misura massima di cm 20 (cm 10 per ciascuna estremità).

Articolo 11 - Rilievo dei danni e collaudo.

Il rilievo dei danni sarà eseguito dal personale di Custodia Forestale nel corso delle utilizzazioni. Alla fine dei lavori mediante il Certificato di Collaudo l'Autorità Forestale ne verificherà la corretta esecuzione dei medesimi.

Articolo 12 - Inadempienze e sanzioni.

In caso di inadempienze degli obblighi assunti dall'impresa appaltatrice, la stessa sarà tenuta a porvi rimedio con tempestività iniziando gli interventi entro il giorno successivo alla diffida, anche telefonica.

Qualora si dovessero verificare inadempienze o danneggiamenti agli immobili, mobili o materiali del Comune o di terzi, l'Amministrazione si riserva la facoltà di rivalsa nei confronti dell'impresa appaltatrice.

Verificandosi, inoltre, abusi o deficienze nell'adempimento degli obblighi contrattuali, l'Amministrazione avrà facoltà di ordinare o far eseguire d'ufficio, nel modo che riterrà più opportuno, i lavori necessari per la regolare esecuzione del servizio, addebitando la relativa spesa all'appaltatore.

In caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori sarà applicata una penale pari ad euro 100,00 giornalieri.

Articolo 13 - Pagamento.

Il pagamento del materiale venduto sarà fatto dall'acquirente presso il tesoriere dell'Ente venditore, secondo le seguenti modalità:

La ditta si impegna a versare entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto un acconto pari al 30% del valore complessivo del/dei lotto/i, inclusa I.V.A. riferita all'intero importo, a titolo di caparra confirmatoria ai sensi dell'art. 1385 C.C., mediante bonifico bancario sul conto corrente di Tesoreria del Comune.

Il restante 70%, a saldo dell'importo complessivo definitivo della vendita, dovrà essere versato prima dell'asporto del/dei lotto/i. Non sono consentiti asporti di legname che non siano stati preventivamente saldati e misurati a piazzale.

In deroga a quanto sopra è consentito l'asporto di tutto il legname previa presentazione al Comune venditore di idonea fideiussione bancaria o assicurativa (emessa da istituto abilitato a norma di legge) prima dell'inizio delle operazioni di asporto dello stesso, a garanzia dell'esatto adempimento del contratto ed in particolare dell'osservanza dell'obbligo del pagamento del valore del/dei lotto/i.

La ditta si dichiara in possesso di idonea polizza assicurativa per l'attività svolta e consapevole che i mezzi utilizzati per la fatturazione ed il trasporto del legname devono essere muniti di idonee polizze assicurative, impegnandosi nel contempo a tenerle costantemente aggiornate.

La ditta ha comunicato i dati relativi alla ditta che eseguirà le operazioni di utilizzazione, la quale possiede i requisiti di legge (ditte iscritte all'albo della CCIAA di Trento e munita di patentino forestale) o ha prodotto attestati analoghi al patentino forestale, ovvero le relative dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi del DPR 445/2000.

Articolo 14 - Disposizioni finali.

Dalla data di consegna e sino all'ultimazione dell'asporto dell'intero quantitativo di legname aggiudicato, la ditta acquirente è responsabile per qualsiasi danno a persone o cose.

Per quanto non disposto dal presente Capitolato d'oneri particolare, trovano applicazione le norme delle leggi vigenti in materia.